

**Partners**

Dott. Giuseppe Fiabane  
Dott. Stefano Bordin  
Dott. Nicola Cendron  
Dott. Enrico Miotto  
Dott. Gioacchino Pizzinat

**Collaboratori**

Dott. Marco Gottardo  
Dott.ssa Marilisa Rossi  
Dott.ssa Michela Vanin  
Dott. Mauro Benvenuti  
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori  
**CLIENTI**  
Loro Sedi

Treviso, 18 gennaio 2023

**Circolare n. 2/2023**

**Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2023 per le imprese**

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) contiene, all'art. 1, alcune importanti novità a sostegno della liquidità e dello sviluppo delle imprese.

**Crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale – commi da 2 a 9**

Sono state previste anche per il primo trimestre 2023 le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e di gas naturale.

I requisiti di accesso al credito e le basi di calcolo, salvo qualche accorgimento, rimangono le stesse previste dalle precedenti previsioni (si vedano le circolari dello Studio n. 7 del 31 marzo 2022, n. 9 del 27 settembre 2022 e n. 11 del 14 dicembre 2022). Tuttavia, vista la stratificazione delle disposizioni, si riepilogano con il seguente schema di sintesi le aliquote da applicare per il calcolo dei crediti:

| Soggetti               | Aliquota credito d'imposta |                   |                    |                       |               |                  |
|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                        | I trimestre 2022           | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | Ottobre-novembre 2022 | Dicembre 2022 | I trimestre 2023 |
| Imprese energivore     | 20%                        | 25%               |                    | 40%                   | 40%           | 45%              |
| Imprese non energivore | n/d                        | 15%               |                    | 30%                   | 30%           | 35%              |
| Imprese gasivore       | 10%                        |                   |                    |                       |               |                  |
| Imprese non gasivore   | n/d                        | 25%               |                    | 40%                   | 40%           | 45%              |

I nuovi crediti d'imposta in esame (I trimestre 2023) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che l'utilizzo dei crediti relativi al primo e al secondo trimestre 2022 dovevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 mentre per quelli relativi ai restanti periodi del 2022 il termine è fissato al 30 settembre 2023 in virtù delle novità riportate in sede di conversione del Decreto Aiuti quater (D.L.176/2022). L'Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi al I trimestre 2023.

Il comma 7 dell'art. 1 del Decreto Aiuti-quater ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza del beneficio, dei dettagli dei crediti maturati nel III e IV trimestre 2022 qualora i beneficiari, alla data del 16 marzo 2023, non avranno utilizzato interamente i crediti in esame.

**Studio Fiabane & Partners**

via Lancieri di Novara, 3  
31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane

**W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Siamo in attesa dell'apposito Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità e il contenuto della comunicazione.

#### **Credito d'imposta per i carburanti nel settore agricoltura e pesca – commi da 45 a 51**

Viene confermato anche per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta a favore alle imprese esercenti attività agricola, della pesca ed agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento degli animali. Il beneficio è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di soggetti "vigilati". Sono state inoltre definite le modalità di utilizzazione e di cessione del credito - entro il **30 giugno 2023** - per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022. Tale termine è stato previsto in sede di conversione del Decreto Aiuti quater (D.L.176/2022).

#### **Modifiche al regime forfetario – comma 54**

È aumentata da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) la soglia limite dei ricavi e compensi di riferimento per l'accesso e l'uscita dal regime in esame.

Si sottolinea inoltre che è stata introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi dell'innalzamento del tetto: superando i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell'Iva a partire dalle operazioni che portano allo sfioramento di quel tetto. Se lo sfioramento è fatto senza superare la soglia dei 100mila euro l'uscita dal regime si avrà nell'esercizio successivo.

#### **Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio – commi da 65 a 69**

L'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio di impresa dalle aziende operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco, è stato incrementato passando dal 3% al 6% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4 (fino al 2027 per i soggetti con esercizio solare).

#### **Iva ridotta per alcune tipologie di beni – commi 72 e 73**

Fissata al 5% l'Iva sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile anche non compostabili e su alcuni prodotti per l'infanzia (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli).

Scende invece dal 22% al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l'aliquota Iva sul pellet.

#### **Limiti alla deducibilità dei costi black list – commi da 84 a 86**

Dal 2016 i costi relativi alle operazioni effettuate con soggetti "black list"<sup>1</sup> risultavano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità). La Legge di Bilancio 2023, ha modificato tale disposizione andando a prevedere la deducibilità dei costi solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.

#### **Affrancamento degli utili da partecipate estere – commi da 87 a 95**

Viene prevista una nuova disciplina di affrancamento e di rimpatrio facoltativo degli utili e delle riserve di utili di fonte estera, sia provenienti da paesi considerati *black-list* sia quelli la cui qualificazione sia incerta.

---

<sup>1</sup> Per l'elenco delle giurisdizioni non cooperative cfr. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

### **Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice – commi da 100 a 105**

È prevista la riproposizione dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili iscritti ai pubblici registri, consentendo alle società di persone e di capitali di assegnare o cedere ai propri soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione o cessione va effettuata entro il 30 settembre 2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se previsto, alla stessa data dell'anno 2022 ovvero che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al primo ottobre 2022.

L'imposta sostitutiva va pagata in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) ed è pari all'8% da applicarsi sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale (l'aliquota sale al 10,5% per le società non operative in due dei tre esercizi precedenti). Se per effetto dell'assegnazione la società annulla riserve in sospensione d'imposta, per esse si versa un'imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano, se prevista, l'imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci appena presentate valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

### **Estromissione dei beni dell'impresa individuale – comma 106**

I beni immobili strumentali dell'impresa individuale possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e il valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione riguarda i beni aziendali strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

### **Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni – commi da 107 a 109**

Viene riproposta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023 (in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo), di un'imposta sostitutiva al 16%. Tale aliquota va applicata sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, redatta e asseverata entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Rispetto alle precedenti previsioni, per la prima volta, vengono ricomprese nell'ipotesi di rivalutazione anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

### **Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo – commi 271 e 272**

È stato prorogato di un altro mese, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine per presentare la domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme, senza sanzioni ed interessi, illegittimamente compensate relativamente al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013. I soggetti che intendono aderire a tale procedura sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta.

### **Contabilità semplificata per le imprese minori – comma 276**

Sono state alzate le soglie che definiscono il regime di contabilità semplificata come regime naturale delle imprese minori:

- ricavi annuali non superiori ad euro 500mila (fino al 2022 il limite era fissato ad euro 400mila), se hanno per oggetto prestazioni di servizi;
- ricavi annuali non superiori ad euro 800mila (fino al 2022 il limite era fissato ad euro 700mila), se esercenti altre attività.

#### **Tetto all'utilizzo del contante – comma 384**

Dal 1° gennaio 2023 il valore soglia entro il quale è consentito effettuare operazioni in contanti è innalzato ad euro 5mila (fino al 2022 era di euro 2mila).

#### **Bonus investimenti 4.0 – comma 423**

È stato posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ordine accettato dal venditore e pagamento di un acconto di almeno il 20%). Si ricordano le percentuali del credito d'imposta fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, successivamente al 2022, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

#### **Erogazioni liberali per ristrutturazioni sportive – comma 614**

È stato esteso anche al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche.

#### **Bonus sponsorizzazioni sportive – comma 615**

Confermato anche per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta del 50%, nel limite complessivo di euro 10mila, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (esclusi i soggetti in regime forfetario). L'agevolazione è fruibile previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.